

La Circolare n. 29/2017 della Divisione delle contribuzioni: un primo commento

Passaggio da tassazione speciale (società a statuto holding, di amministrazione e ausiliaria) a tassazione ordinaria, trattamento delle riserve occulte e delle perdite riportate



Simone Leonardi
Manager International Corporate Tax
KPMG SA, Zurigo/Lugano

Lo scorso 23 maggio 2017, la Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino ha pubblicato la Circolare n. 29, il cui titolo è "Passaggio da tassazione quale società holding, di amministrazione o ausiliaria a tassazione ordinaria (passaggio di sistema): conseguenze sulle riserve occulte e le perdite riportate". In questo articolo si propone un primo succinto commento alla Circolare, evidenziandone le peculiarità, l'applicazione temporale e i legami con la prossima riforma fiscale dell'imposizione delle imprese. Si tratta di un tassello significativo per colmare una lacuna in ottica di pianificazione fiscale. Le numerose società a statuto privilegiato dispongono ora di uno strumento pratico per pianificare al meglio il passaggio all'imposizione ordinaria evitando un vero e proprio shock fiscale.

I. Introduzione	297
II. Un po' di storia	297
III. I punti salienti della Circolare n. 29/2017	298
A. Introduzione.....	298
B. Lo step-up e l'ammortamento.....	298
C. La quantificazione delle riserve occulte.....	298
D. Le perdite riportate.....	298
E. Gli immobili	298
F. Le partecipazioni qualificate	299
G. Le società di amministrazione o ausiliarie.....	299
IV. I legami con il Progetto fiscale 17	299
V. Conclusione	299

I. Introduzione

Il passaggio da un regime fiscale privilegiato al regime ordinario, cd. "passaggio di sistema", solleva la questione di come trattare fiscalmente le riserve occulte e le perdite generate durante il periodo di tassazione speciale. L'onere fiscale rimane latente oppure le riserve occulte devono essere realizzate al passaggio di sistema? Le perdite riportate possono essere fatte valere? Le riserve occulte rivalutate devono

essere imposte al momento del passaggio? Se sì, applicando l'aliquota della tassazione speciale o quella ordinaria?

La maggior parte dei Cantoni dispone di basi legali per il passaggio dall'imposizione ordinaria a quella speciale, quali ad es. l'art. 67 cpv. 1 lett. c della Legge tributaria del Canton Ticino (LT) o l'art. 75 della Legge tributaria del Canton Zurigo. Il passaggio inverso – da società holding, di amministrazione o ausiliaria a tassazione ordinaria – è stato codificato unicamente nella legge tributaria del Canton Giura^[1]. Buona parte dei Cantoni ha regolamentato il ritorno all'imposizione ordinaria tramite disposizioni di ordine amministrativo, pubblicate e non, quali circolari, informazioni fiscali o altro.

A questi 12 Cantoni si aggiunge ora il Ticino, tramite la nuova Circolare n. 29/2017^[2], che permette agli addetti ai lavori di muoversi con miglior e maggior sicurezza in un periodo contraddistinto da un crescente bisogno di pianificazione fiscale, in vista della prossima riforma della fiscalità delle imprese.

II. Un po' di storia

La genesi dei principi adottati da tutti i Cantoni per il passaggio di sistema sono da ricercare in due sentenze del Tribunale federale del 2011 e del 2013^[3], nelle quali l'istanza superiore ribadiva il principio di corrispondenza nel trattamento di utili e perdite. Se all'atto del passaggio da imposizione speciale a ordinaria le perdite riportate non possono più essere fatte valere, allora le riserve occulte generate durante la tassazione privilegiata possono essere rivalutate in neutralità fiscale (cd. *step-up*).

Negli anni, questa giurisprudenza del Tribunale federale è stata adottata dai Cantoni tramite la pubblicazione di circolari e informative varie, colmando parzialmente il vuoto legislativo in merito.

^[1] Art. 84b cpv. 2 della Loi d'impôt du 26 mai 1988 (disposizione in vigore dal 1° gennaio 2009).

^[2] La Circolare è consultabile al seguente link: http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DC/DOC-CIRC/circ_2017_01.pdf (consultato il 30.09.2017).

^[3] Sentenze TF 2C_645/2011 del 12 marzo 2012 e 2C_842/2013 del 18 febbraio 2014.

III. I punti salienti della Circolare n. 29/2017

A. Introduzione

La tempistica scelta dalla Divisione delle contribuzioni per la pubblicazione non è casuale. Con l'adesione allo scambio spontaneo di *ruling* fiscali e a seguito del rifiuto in votazione popolare della Riforma sull'imposizione delle imprese III, si è reso necessario mettere a disposizione delle società a tassazione speciale uno strumento aggiuntivo, che crea maggiore certezza giuridica nella decisione di passare all'imposizione ordinaria prima dell'entrata in vigore del Progetto fiscale 17.

La Divisione delle contribuzioni con la Circolare n. 29 si allinea alla prassi di numerosi altri Cantoni. Da un punto di vista generale, le disposizioni contenute sono assolutamente in linea con quanto previsto e già applicato negli altri Cantoni e non presentano novità particolari. Il principio della neutralità fiscale della rivalutazione è il cardine cui è imperniata l'intera Circolare.

L'ambito di applicazione è limitato alle società di cui agli artt. 91, 92 e 93 LT, quindi società *holding*, di amministrazione o ausiliarie. Sono di principio escluse le società a statuto *principal* o con altra imposizione privilegiata (*Swiss finance branch*, ecc.). Tuttavia, da un punto di vista materiale, anche le allocazioni internazionali citate potrebbero essere considerate *de facto* privilegiate. Si potrebbe, quindi, argomentare che la Circolare possa essere applicata anche a dette società, dato che sostanzialmente il passaggio allo statuto privilegiato "ufficiale" non modifica sostanzialmente la base imponibile. Vista l'importanza per il Cantone delle società a statuto *principal*, sarà importante per i contribuenti discutere apertamente con l'autorità fiscale dell'applicabilità o meno della Circolare.

B. Lo step-up e l'ammortamento

La rivalutazione è limitata alle riserve occulte generate durante il periodo della tassazione speciale e comprende, oltre alle usuali poste di bilancio (attivi e passivi), anche il valore aggiunto generato internamente (*goodwill*), elemento questo imprescindibile per rendere attrattiva la Circolare e d'altra parte già presente nelle sentenze del Tribunale federale e nelle disposizioni degli altri Cantoni.

Lo *step-up* avverrà secondo logica unicamente a bilancio fiscale, poiché le prescrizioni del diritto commerciale – orientate a un principio di prudenza – non prevedono questa possibilità, se non in casi eccezionali.

Si andrà, quindi, a costituire una riserva tassata che potrà essere sciolta negli anni seguenti lo *step-up* tramite l'ammortamento delle riserve occulte rivalutate. L'ammortamento avverrà in base alle aliquote di ammortamento elencate nel Promemoria A 1995 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)[4]. Il *goodwill* generato internamente sarà, invece, ammortizzato sull'arco di 10 anni. La riserva tassata sarà aggiunta al capitale imponibile e imposta con le aliquote ordinarie.

[4] AFC, Promemoria, in: <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/direkte-bundessteuer/direkte-bundessteuer/fachinformationen/merkblaetter.html> (consultato il 30.09.2017).

L'idea di fondo dello *step-up* è quella di evitare uno *shock* fiscale alle società a statuto privilegiato. Tramite l'ammortamento delle riserve occulte queste società, infatti, potranno ancora temporaneamente beneficiare di un'imposizione attenuata. Tuttavia, in ottica *save haven*, l'impatto dell'ammortamento non potrà essere tale da condurre l'aliquota fiscale effettiva al di sotto di quella adottata durante il periodo della tassazione speciale. Quest'ultima aliquota fungerà quindi da barriera minima per evitare distorsioni nell'applicazione dello *step-up* e nel successivo ammortamento delle riserve occulte.

C. La quantificazione delle riserve occulte

Fondamentale nella determinazione delle riserve occulte è il metodo di valutazione aziendale adottato. Qui la Circolare ha il pregio di non limitare la scelta del metodo per la valutazione unicamente a quanto descritto dalla Circolare n. 28 della Conferenza svizzera delle imposte del 28 agosto 2008[5]. Bensì concede alle aziende la libertà di utilizzare liberamente un metodo generalmente riconosciuto e consono al settore in cui opera.

Sono utilizzabili sia metodi di valutazione orientati al passato sia al futuro (ad es. *Discounted Cash Flow*), se però già adottati usualmente nel settore di attività.

Il cd. "metodo pratico" proposto nella Circolare n. 28 verrà utilizzato solo quale controllo in termini di *save haven*. Ciò potrebbe dare adito a marcate differenze di valutazione con il metodo "di mercato", poiché il metodo pratico è per definizione poco elastico e rivolto unicamente al passato recente. Il risultato potrebbe quindi stridere con metodi di valutazione rivolti al futuro e più adatti a riflettere il valore attuale di una società.

Sarà dunque interessante vedere come la Divisione delle contribuzioni intenderà utilizzare il confronto con il metodo pratico in ottica *save haven*.

D. Le perdite riportate

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le perdite riportate accertate durante il periodo della tassazione speciale andranno annullate all'atto dello *step-up*.

Una società *holding* non potrà, quindi, far valere alcuna deduzione delle perdite a partire dal primo periodo fiscale a tassazione ordinaria, mentre per le società di amministrazione e ausiliarie si adotterà la stessa allocazione internazionale utilizzata per la definizione dell'utile imponibile.

Ciò è conforme alla sistematica fiscale e fa logicamente da contraltare alla possibilità di rivalutare le riserve occulte, come citato in ingresso.

E. Gli immobili

La Circolare specifica che una rivalutazione fiscalmente neutra delle riserve occulte su immobili non è possibile, poiché anche le società a statuto speciale detentrici di immobili in Ticino sono tassate ordinariamente su tali redditi e sulla

[5] Consultabile al seguente link: http://www.steuerkonferenz.ch/downloads/kreissschreiben/ks028_2008_f.pdf (consultato il 30.09.2017).

sostanza. Esse sono, inoltre, soggette all'imposta sugli utili immobiliari. Quindi, all'atto del passaggio di sistema, non vi è alcuna necessità di concedere la rivalutazione poiché non vi è nessuna modifica nell'ammontare dell'onere fiscale latente.

F. Le partecipazioni qualificate

La Circolare specifica che in ottica *save haven* le partecipazioni qualificate possono essere rivalutate fino al minore tra valore venale e valore contabile.

Se il valore venale fosse superiore al costo d'investimento, in caso di alienazione la differenza tra prezzo di vendita e nuovo valore fiscale sarebbe imponibile, ma indirettamente esente tramite l'applicazione della riduzione per partecipazione. Una rivalutazione fino al valore venale non è quindi necessaria.

Se, invece, il valore di investimento fosse superiore al valore venale, il limite posto dalla Circolare – rivalutazione fino al valore venale – sarebbe corretto e ossequierebbe alla definizione stessa di riserva occulta, indicata come la differenza tra il valore effettivo (venale) e il valore contabile. Non sarebbe difatti economicamente giustificabile permettere una rivalutazione artificiosa al di sopra di un valore di mercato.

G. Le società di amministrazione o ausiliarie

Le società cd. "miste" non beneficiano dell'esenzione integrale dall'imposta sull'utile concessa alle società *holding*. Oltre ai proventi da fonte svizzera, gli altri ricavi da fonte estera sono imposti in funzione dell'importanza dell'attività amministrativa svolta in Ticino, di regola tra il 20% e il 30%.

Di conseguenza, le riserve occulte generate durante il periodo della tassazione speciale non possono essere rivalutate integralmente in franchigia d'imposta. Solo la parte allocabile all'estero (70-80%) potrà difatti essere rivalutata senza conseguenze fiscali. La quota restante – se fatta valere – sarà imposta ordinariamente. Specularmente, eventuali perdite generate sotto il regime di società "mista" potranno essere fatte valere nei sette periodi successivi in funzione dell'utile da fonte estera assoggettato in Svizzera.

IV. I legami con il Progetto fiscale 17

La Circolare n. 29 ha per definizione un periodo di applicazione limitato: ovvero, dalla pubblicazione dello scorso maggio 2017 fino all'entrata in vigore della prossima riforma dell'imposizione delle imprese (cd. Progetto fiscale 17) – non prima del 2020 – che comporterà l'abolizione degli statuti fiscali privilegiati.

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha avviato lo scorso 6 settembre 2017 la procedura di consultazione del Progetto fiscale 17. Come noto, il progetto nasce dalle ceneri della defunta Riforma dell'imposizione delle imprese III, riprendendo parte delle misure già proposte e generalmente accettate da tutte le aree politiche. Tra queste troviamo l'art. 78g LAID, che introduce una disposizione transitoria per il passaggio dall'imposizione privilegiata a quella ordinaria, evitando uno *shock* fiscale. Le società *holding*, di amministrazione

o ausiliarie esistenti all'entrata in vigore del nuovo progetto e che realizzeranno le riserve occulte nei 5 anni seguenti (realizzazione effettiva, contabile o secondo la sistematica fiscale) beneficeranno di un'imposizione particolare.

Il legame con la Circolare n. 29 è dato dal cpv. 3, nel quale si indica che l'ammortamento delle riserve occulte soggette a *step-up* secondo il diritto previgente rientrano nel calcolo della limitazione dello sgravio fiscale previsto al nuovo art. 25b della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID). Secondo questa nuova norma, la somma degli sgravi fiscali derivanti dal *patent box* e dalla deduzione maggiorata delle spese di ricerca e sviluppo non potrà eccedere il 70% dell'utile imponibile. In ottica *save haven* si inserisce, quindi, una soglia minima di imposizione del 30% dell'utile imponibile.

L'adesione della Circolare n. 29 al Progetto fiscale 17 è esplicitata alla cifra 7 della stessa, dove si specifica che eventuali misure transitorie della nuova riforma fiscale dovranno essere prese in considerazione. La soglia del 30% di imponibilità minima non potrà essere infranta nemmeno tramite *step-up* o ammortamento effettuato prima del Progetto fiscale 17.

V. Conclusione

La pubblicazione della Circolare n. 29 era attesa dagli addetti ai lavori e ha il pregio di fornire maggiori certezze e strumenti pianificatori per le società a tassazione speciale. Esse dispongono ora di un documento chiaro per definire le modalità di transizione alla tassazione ordinaria, tema questo sicuramente d'attualità, la cui importanza è aumentata anche per via dell'imminente entrata in vigore dello scambio spontaneo di *ruling* fiscali.

Non va poi dimenticato che le società a statuto privilegiato contribuiscono in maniera importante al gettito fiscale delle persone giuridiche in Ticino e che sono caratterizzate da una grande mobilità. Il rischio di una delocalizzazione di massa non è da escludere. Scopo della Circolare è quindi anche quello di mantenere intatto il substrato fiscale ed evitare un esodo verso lidi più attrattivi.

In ottica futura, assodato che le società *holding*, di amministrazione e ausiliarie possono rivalutare le riserve occulte in neutralità fiscale, è presumibile che le discussioni si focalizzeranno sui metodi di valutazione da adottare e sull'ammontare delle riserve occulte. Da temi di natura prettamente tecnica fiscale ci si avventurerà quindi in ambiti più economici, strategici e commerciali.